



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 del 16.03.2021

COPIA

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali annualita' 2021 – Rideterminazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 16,05, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Cocco Sabrina	Assessore	Assente
Demurtas Marco	Assessore	Presente
Pilia Patrik	Assessore	Assente
Vacca Marcello	Assessore	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il viceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 1. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 2. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 4. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione";
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/12/2021;

Considerato che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2021/2023 è stato prudenzialmente costituito Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo di euro 43.000,00 pari al 5% degli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi non finanziati da entrate vincolate (allegato n. 16 al Bilancio di previsione 2021/2023);

Preso atto che in data 03/02/2021 il Servizio Finanziario ha verificato la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione del citato fondo di garanzia le cui risultanze sono riepilogate nel prospetto allegato;

Vista la propria deliberazione n. 12 del 02/03/2021 avente per oggetto "Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2021";

Preso atto che la deliberazione è adottata sulla base di una proposta deliberativa depositata prima della modifica introdotta dalla Legge di conversione del Milleproroghe 2021 (D.L. 31/12/2020, n. 183);

Accertato che la Legge di conversione 26/02/2021, n. 21, pubblicata nella GU Serie Generale n. 51 del 01/03/2021, ha introdotto la seguente disposizione:

4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;

Preso atto che il Servizio Finanziario, benchè abbia mensilmente trasmesso i dati delle fatture alla Piattaforma dei Crediti Commerciali, alcune informazioni venivano scartate, determinando nel tempo un disallineamento dei valori contenuti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali con la vera situazione desumibile dalla procedura contabile dell'ente;

Riscontrato che nella piattaforma crediti commerciali non risultano acquisiti i pagamenti di alcune fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della Legge 145/2018 sopra riportata, ritenuto di procedere ai conteggi sulla base dei propri dati contabili:

- Stock del debito al 31/12/2019 euro 290.351,45
- Stock del debito al 31/12/2020 euro 239.154,56
- Fatture pervenute nel corso del 2020 euro 1.266.705,47
- Indicatore di ritardo nei pagamenti n. 33

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 17,63%;
- l'ente ha un indicatore di ritardo dei pagamenti pari a 3 (33-30);

Rilevato pertanto che:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel Bilancio di previsione 2021 sono pari ad **euro 859.744,12**;
- la percentuale di accantonamento è pari al **1%** delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2021 è pari a **euro 8.597,44**;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

**Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera**

Di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in **euro 8.597,44** il primo accantonamento al *Fondo garanzia debiti commerciali* per l'annualità 2021;

Di specificare che la maggiore somma, prudenzialmente accantonata al capitolo 19992 denominato "*Fondi e accantonamenti - Fondo di garanzia debiti commerciali*", potrà essere stornata per essere liberamente utilizzata con successivi atti deliberativi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16.03.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Dalla Residenza comunale, 16.03.2021

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras